



CITTA' DI TORINO

AVVISO PUBBLICO PER PROGETTI DI ATTIVITÀ A CARATTERE PROFESSIONALE NEL CAMPO DELLO SPETTACOLO DAL VIVO NELLE AREE CITTADINE PERIFERICHE.

ART. 1 - SOGGETTI PROPONENTI

D: Gli enti che partecipano in qualità di partner devono avere gli stessi requisiti dei soggetti proponenti indicati all'art. 1?

R: I requisiti di cui all'art. 1 devono essere posseduti solo dal soggetto proponente, che deve tuttavia possederli singolarmente. Non è pertanto consentito cumulare i requisiti posseduti dai singoli partner per il raggiungimento dei minimi previsti dal succitato articolo.

D: I soggetti proponenti di cui all'art. 1 devono possedere entrambi i requisiti previsti dal punto 1) e dal punto 2) o è sufficiente che rispondano ai requisiti di uno soltanto dei due?

R: I soggetti proponenti devono possedere, in alternativa, i requisiti di cui al punto 1) o al punto 2) dell'art. 1 comma 1.

D: I soggetti professionali non beneficiari del FUS anno 2021, devono soddisfare tutti i requisiti indicati al punto 2) comma 1 dell'art. 1?

R: sì, nel caso in cui non si tratti di soggetto beneficiario del FUS 2021 (punto 1) occorre avere i requisiti previsti al punto 2.

D: "organismi finanziati nell'ambito del Fondo Unico per lo Spettacolo nell'anno 2021". Rientra anche il programma di Finanziamento "Eventi Culturali Estivi" del Fondo Unico dello Spettacolo per l'annualità 2021?

R: Non avendo specificato la normativa di riferimento non riusciamo a darle una risposta precisa ma ipotizziamo si tratti degli interventi EXTRA FUS per i quali è in corso di pubblicazione la FAQ che anticipiamo di seguito. Se si riferisce ad azioni diverse, ci indichi cortesemente il DM di riferimento per una corretta valutazione.

D: I soggetti beneficiari di contributi EXTRA FUS (D.M. 3 marzo 2021 n. 107, D.M. 16 aprile 2021 n. 162, D.M. 18 maggio 2021 n. 188, DM. 27 ottobre 2021 n. 381) per l'anno 2021, rientrano tra quelli ammissibili ai sensi dell'art. 1 comma 1 punto 1)?

R: No, gli organismi beneficiari di contributi ricevuti EXTRA FUS, di cui alla normativa richiamata, non integrano la fattispecie di cui all'articolo 1 punto 1).



CITTA DI TORINO

D: “abbiano raggiunto i seguenti requisiti nell’anno 2021: - almeno 300 giornate lavorative e almeno 10 giornate recitative a pagamento o almeno 10 rappresentazioni a pagamento nell’ambito della propria attività di ospitalità; - solo per ambiti musica e danza: siano soggetti che non perseguono finalità di lucro in base alla legge 800/67, laddove applicabile.” Nel caso in cui si abbiano ben oltre le 10 giornate, ma le attività, sebbene professionali, siano sempre ad accesso gratuito per gli spettatori, i due requisiti sopra elencati sono in alternativa o devono sussistere contemporaneamente?

R: le giornate lavorative devono sussistere contestualmente alle 10 giornate recitative a pagamento o alle 10 rappresentazioni a pagamento. Se non si possiede il requisito di giornate recitative o rappresentazioni a pagamento non è possibile partecipare in qualità di capofila; è invece possibile farlo in qualità di partner.

D: Siamo in possesso dei certificati di agibilità INPS per gli anni dal 2019 al 2022 compresi, che possiamo allegare: nello specifico però per alcune date non è stata aperto certificato di agibilità in quanto giornata indicata nei contratti a chiamata del personale coinvolto

R: Non è richiesta la produzione di certificati di agibilità per un numero minimo o determinato di eventi per gli anni richiesti pertanto se assente per alcune date non risulta rilevante.

D: I partner possono avere sede legale in altri territori regionali? Possono essere enti o realtà nazionali e internazionali? Possono essere fondazioni partecipate? Possono essere soggetti no profit?

R: non sono previsti requisiti specifici in capo ai soggetti partner.

D: Per l'eventuale partenariato tra soggetti, è sufficiente un accordo informale o è necessario che esso sia formalizzato in qualche modo specifico (oltre a quanto previsto con la compilazione degli allegati del bando)?

R: Per la partecipazione è sufficiente quanto richiesto dall'avviso. La modalità di formalizzazione degli accordi tra i partner è rimessa alla valutazione del partenariato.

ART. 2 – PROPOSTE PROGETTUALI CANDIDABILI

D: La nostra compagnia intende partecipare al bando promosso in ambito REACT TO COVID. Ciò esclude la partecipazione alla presente procedura?

R: Quel che rileva è la candidatura (per ciascun bando) di progettualità diverse in modo che non ci siano sovrapposizioni di finanziamenti per le medesime attività (progetti diversi, senza alcuna sovrapposizione di attività, spese e pezze giustificative).

D: la quota di cofinanziamento del 20% può essere un altro finanziamento (non del Comune), anche di natura pubblica (Regione Piemonte)?

R: sì, nei limiti della quota % non ammessa a contributo da parte della Città e con indicazione del contributo nel budget di progetto.



CITTA' DI TORINO

ART. 3 - LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

D: Come scelgo la circoscrizione se i miei interventi vanno a scavalco su più circoscrizioni? Dove svolgo il numero maggiore di attività? oppure dove ha sede il capofila?

R: La Circoscrizione di candidatura deve essere quella su cui si svolge parte prevalente delle attività

D: Cosa si intende per “parte prevalente” delle attività progettuali? C’è una percentuale specifica? In che termini va valutata la prevalenza (numero di eventi? Numero stimato di fruitori? Budget destinato alle attività)?

R: Numero di eventi e/o iniziative. Occorre che la parte prevalente delle attività sia localizzata nella circoscrizione di candidatura, facendo riferimento al numero di eventi/iniziativa sulla stessa proposte.

ART. 4 – TEMPI DI SVOLGIMENTO

D: Nell'avviso è specificato che i progetti potranno essere avviati a seguito di comunicazione di ammissione a contributo e dovranno concludersi inderogabilmente entro il 31 dicembre 2022.

Vuol dire che, in caso di ammissione, le attività dovranno essere realizzate indicativamente tra luglio e dicembre, spendendo la cifra prevista nel budget in tale periodo?

R: Entro il 31 dicembre 2022 dovranno essere sostenute le spese ed entro il 31 gennaio 2023 le stesse dovranno essere rendicontate alla Città, con le modalità previste dall'Avviso.

D: Se il progetto non può essere già avviato prima della comunicazione di ammissione a contributo, le spese ammissibili dovranno essere indicativamente sostenute tra luglio e dicembre 2022?

R: sì, tutti i costi di progetto dovranno essere indicativamente sostenuti tra fine luglio e dicembre 2022 (v. tempistiche di valutazione di cui all’art. 8), a seguito di comunicazione di eventuale ammissione a contributo pertanto le attività candidate e finanziate dovranno essere avviate a seguito di tale data.

D: Le iniziative finanziate devono partire dopo l'eventuale assegnazione di un contributo oppure possono essere precedenti (es. iniziative svolte nel mese di giugno o luglio, ma coerenti con il progetto presentato al bando?)

R: Le iniziative devono essere avviate a seguito di comunicazione di avvenuta ammissione a finanziamento.

D: è possibile mettere a budget attività relative a progetti che vedranno la luce dopo il 31 dicembre 2022?

R: No, non è possibile. Anche l'output finale, inteso come attività di spettacolo, deve avere luogo entro il 31 dicembre 2022, finanziando il Bando tali attività.



CITTA DI TORINO

ART. 5 – BUDGET DI PROGETTO E SPESE AMMISSIBILI

D: è specificato che la spesa deve "essere sostenuta e registrata dal soggetto proponente nel periodo di eleggibilità delle spese, come specificato all'art. 4", quindi entro 31 dicembre 2022.

Per quanto riguarda paghe e contributi del mese di dicembre che vengono pagate a gennaio 2023, sono spese ammissibili? O devono essere pagate entro il 2022?

R: Sì, sono ammissibili se riferite ai mesi di svolgimento delle attività, per personale impegnato nelle attività e se la documentazione giustificativa e relativa quietanza sono disponibili entro il termine di rendicontazione delle attività ovvero 31 gennaio 2023.

D: Un soggetto partner può anche essere prestatore di servizio per il capofila o vi è un divieto in tal senso?

R: Sì, non ci sono previsioni ostative al riguardo vista anche l'intestazione di tutte le pezze giustificative in capo al soggetto capofila.

D: le spese sono ammissibili soltanto a partire dalla data di assegnazione del bando o potranno essere state effettuate anche prima?

R: le spese propedeutiche alle attività di spettacolo candidate saranno ammissibili esclusivamente se:

- le relative pezze giustificative contengono il riferimento univoco alle attività oggetto di finanziamento;
- le relative pezze giustificative (e di conseguenza le quietanze) riportano una data posteriore alla comunicazione di ammissione a finanziamento;
- le attività di spettacolo a cui si riferiscono sono state avviate a seguito della comunicazione di ammissione a finanziamento.

Nello specifico, per quanto riguarda le spese relative alle buste paga del personale interno, le mensilità possono essere accettate a partire da quelle relative al mese di comunicazione di ammissione a finanziamento, per l'eventuale quota parte imputabile al progetto (es. comunicazione a metà luglio, ammissibilità della mensilità del mese di luglio in quota parte per le ore imputabili alle attività ammesse a contributo).

D: è possibile che una parte del budget inserito nei costi di progetto sia destinato ai soggetti coinvolti sul territorio, non considerabili dal punto di vista economico-fiscale nella categoria di personale interno e/o esterno, promuovendo l'inserimento e la partecipazione in un'ottica di riconoscimento e non solo di volontariato?

R: tutte le spese sostenute dovranno essere rendicontate con apposita e valida documentazione giustificativa della spesa, ai sensi della normativa di legge.

Appare pertanto difficile l'ammissibilità di una "remunerazione" della popolazione coinvolta come fruitori delle iniziative candidate, anche in considerazione dell'oggetto dell'avviso (attività di spettacolo promosse da organismi a carattere professionale).



CITTA' DI TORINO

D: è possibile mettere a programma e a budget una open call per selezionare ulteriori partecipazioni sui temi del progetto?

R: Pur non ravvisando una totale incompatibilità con le finalità e l'oggetto del Bando, si ritiene che l'attività ipotizzata possa esclusivamente rivestire un carattere propedeutico rispetto ad attività di spettacolo in esito alla stessa e da realizzarsi inderogabilmente entro il 31 dicembre 2022.

D'altro canto sono assolutamente benvenute (e auspicabili) le ricadute sul territorio del progetto oltre il termine dello stesso. Tuttavia, queste non potranno essere considerate nella progettualità in termini di attività finanziabili con tale misura e, conseguentemente, non potranno essere ricomprese nel budget di progetto.

ART. 6 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CANDIDATURA

D: Il limite di caratteri per ogni item posto nell'Allegato 3 della Scheda Progetto è solo indicativo o perentorio?

R: Il numero è indicativo.

ART. 7 – RISORSE A DISPOSIZIONE E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

D: Se il progetto che vorremmo presentare è in parte già sostenuto, possiamo presentare un budget in cui la richiesta sia di 90.000 € con un cofinanziamento da parte nostra più alto del 20%?

R: Il contributo della Città è previsto in misura fissa secondo le tabelle di cui all'art. 7 dell'avviso a seconda della circoscrizione di candidatura. Nel caso in cui il budget corrisponda esattamente al minimo indicato (sempre in base alla circoscrizione), l'incidenza del contributo in misura fissa è dell'80% con possibilità per il soggetto proponente di avere altri contributi per la copertura del restante 20%. Se invece il budget è superiore a quello minimo ciò determina una diversa incidenza del contributo della Città (che rimane fisso in termini economici), conseguentemente aumenta la % a carico del soggetto proponente, per la quale ed entro la quale lo stesso potrà ricorrere a contributi da parte di altri enti.

D: Qual è l'entità del contributo erogabile dalla Città in caso di ammissione a finanziamento?

R: L'entità del contributo è fissa e dipende dalla Circostrizione di candidatura.

D: Ogni progetto deve avere un budget di 90.000 € o la cifra è da intendersi come massimale?

R: L'indicazione di 90.000 € non riguarda il budget complessivo, ma il contributo a carico della Città in misura fissa per le Circostrizioni in cui è indicato tale importo (v. tabella art. 6). Ciò implica che il budget di progetto, per le circostrizioni suddette deve essere maggiore o uguale a 112.500 €.

ART. 8 – VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

D: Quando usciranno gli esiti?

R: Ai sensi dell'art. 8 dell'Avviso, *"la Commissione avvierà i lavori entro 15 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle proposte progettuali **(prorogato al 21 giugno ore 10.00 - come da comunicazione in fase di pubblicazione sul sito Appalti e Bandi della Città di Torino)** e terminerà le attività di valutazione entro i successivi 30 giorni"*. Sarà ovviamente cura e premura della Città accelerare il più possibile i lavori al fine di consentire l'avvio delle attività nei termini più brevi possibili.



CITTA' DI TORINO

ART. 9 – TERMINI E MODALITÀ DI EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO

D: In caso di partenariato, anche i partner concorrono economicamente alla realizzazione del progetto? Possono ricevere quote-parte dell'eventuale contributo concesso e avere spese intestate a loro?

R: Ai sensi degli artt. 1 e 9 il soggetto proponente rimarrà l'esclusivo titolare del rapporto con la Città e allo stesso dovranno essere intestati tutti i documenti giustificativi di spesa.

D: L'avviso segnala che i giustificativi dovranno essere inderogabilmente intestati al soggetto proponente (in caso di raggruppamento). Si intende con ciò che tutte le fatture/ricevute degli artisti (o analogamente del personale tecnico, artistico, organizzativo, ecc...) dovrebbero comunque essere intestati esclusivamente al soggetto proponente, nonostante sia stato l'altro partner a scritturare le maestranze?

R: No, se è l'altro partner a scritturare le maestranze, le spese sono correttamente sostenute da tale partner, che dovrà a sua volta fatturare o produrre un giustificativo valido ai sensi della normativa vigente nei cfr. del capofila.

D: Dal punto di vista del budget, che differenza vi è tra un Ente partner e un semplice fornitore di servizi?

R: Dal punto di vista del budget nessuna differenza.

D: Tra le risorse proprie previste dalle voci del budget per la componente di cofinanziamento, le voci prevedono quote (di varia natura) ed erogazioni liberali. E' possibile che un Ente, a fronte di proprie attività nei confronti di terzi privati utilizzi parte delle risorse da esse derivanti per cofinanziare il progetto: nel caso, tali entrate dove vanno inserite?

R: i fondi derivanti da attività passate e a disposizione dell'ente si configurano come "risorse proprie dell'ente".

D: Il budget prevede la voce "cachet compagnie". Le compagnie sono riferibili quasi esclusivamente al mondo teatrale e non a quello musicale. Nel caso in cui vengano scritturati gruppi di musica da camera, o orchestre che lavorano con contratti di scrittura artistica e dunque con liberi professionisti che prestano servizio ed emettono fattura singolarmente all'ente che li scrittura, tali spese possono per estensione essere valorizzate in questa voce, o meglio in "compensi personale artistico"?

R: Se l'ente che scrittura è il capofila certamente sì, se è un partner v. sopra.

D: Il budget prevede eventuali incassi da biglietteria. E' dunque sottinteso, pur non essendo esplicitato nel testo dell'avviso, che le attività previste sulle circoscrizioni debbano essere a pagamento? E' una facoltà?

R: è una facoltà.

D: In caso di attività proposta in partenariato, come va strutturato il budget?

R: Il budget non varia in caso di partenariato. Le risposte fornite sopra dovrebbero aiutare a chiarire l'impostazione dello stesso e le modalità di configurazione dei rapporti con i partner.



CITTA DI TORINO

D: Una volta selezionati i progetti vincitori del bando, quando è presumibile che sia versato l'acconto del 50%?

R: A seguito delle operazioni di valutazione a cura della Commissione, si procederà alla tempestiva adozione degli atti amministrativi conseguenti e alle comunicazioni ai beneficiari, con possibilità per gli stessi di richiedere immediatamente l'acconto. Dalla richiesta si ipotizzano almeno 15/20 gg. per l'approvazione della determina di liquidazione, l'emissione e il pagamento del mandato.

D: Entro quanto è ipotizzabile l'erogazione del saldo del contributo eventualmente assegnato?

R: Ai sensi dell'art. 9 dell'avviso pubblico, il saldo verrà erogato a seguito del trasferimento delle risorse da parte della dg Spettacolo. Dovendo la Città rendicontare entro il 28 febbraio 2023, ai sensi dell'Accordo sottoscritto con la dg Spettacolo, dipenderà dalla tempestività di riscontro e di liquidazione ad opera di quest'ultima. Osando fare delle ipotesi potrebbe trattarsi di fine marzo / aprile.

D: Le pezze giustificative devono essere tutte quietanzate?

R: Sì, tutte le pezze giustificative dovranno essere già quietanzate fino alla concorrenza dell'importo erogato.

ART. 10 – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

D: è possibile derogare, nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività proposte nel progetto, a eventuali ordinanze in vigore?

R: è necessario pianificare lo svolgimento delle attività candidate garantendo il rispetto della normativa nazionale e regolamentare nonché delle ordinanze vigenti pertanto si invita alla verifica preliminare dell'ottemperanza alle stesse con riferimento alle attività proposte.